

# STATUTO DELLA SOCIETÀ PAVESE PER LA CREMAZIONE

## **TITOLO 1**

### **Costituzione e scopo**

#### **Articolo 1**

La Società Pavese per la Cremazione già Società per la Cremazione dei Cadaveri è stata costituita in Pavia il 10 Aprile 1881 ed è stata eretta in ENTE MORALE con R.D. del 26/03/1903; lo Statuto originale è stato modificato in data 5 maggio 1996, 04 aprile 2004, 29 aprile 2012 e l'ultima modifica è stata deliberata dall'Assemblea del 25 ottobre 2020; assume a partire dall'entrata in vigore del presente statuto la denominazione di:

#### **"SOCIETÀ PAVESE PER LA CREMAZIONE A.P.S. E.T.S."**

Ha sede in Pavia in Via Teodolinda n. 5. La società, che esaurisce le proprie finalità nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, non ha scopo di lucro.

La Società è un'associazione, ed è un ente del terzo settore (ETS); agisce nei limiti del D.LGS 117/2017, ed è iscritta al Registro APS.

La società può istituire sedi secondarie in Provincia di Pavia.

#### **Articolo 2**

La Società Pavese per la Cremazione è regolata dal presente Statuto, che vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Ente stesso.

### **Articolo 3**

La Società ha per scopi: ed ampliandoli a seconda delle future esigenze;

a) erigere templi eventualmente anche in comuni diversi per rispondere alle necessità dei Soci;

b) garantire la cremazione delle salme dei Soci in osservanza alle vigenti disposizioni di Legge in materia; curare inoltre che i residui dell'incenerimento raccolti in urne, vengano conservati negli appositi Templi od abbiano quella destinazione eventualmente richiesta dai congiunti, sempre e comunque in osservanza alle Leggi vigenti;

c) ricercare mezzi e modi più razionali ed idonei per la Cremazione delle Salme, secondo i principi dell'igiene, dell'economia e del progresso;

d) ottemperare alla piena esecuzione delle disposizioni dei Soci per quanto concerne la dispersione delle ceneri e le disposizioni relative al post morte;

e) favorire la diffusione del principio della Cremazione promuovendo conferenze, dibattiti e pubblicazioni e comunque utilizzando qualunque mezzo idoneo; l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

f) gestire forni crematori in proprio e o per conto di Pubbliche Amministrazioni o di terzi in genere; allestire e gestire, direttamente o tramite

società od enti (pubblici o privati) ad essa convenzionati, strutture per la cremazione delle salme;

g) collaborare con altre Società di Cremazione e con Enti Pubblici per la miglior realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto;

h) sostiene, anche promuovendo iniziative al riguardo, movimenti che hanno quale finalità la rivendicazione individuale di scelta, quindi, a titolo indicativo ma non esaustivo, la donazione degli organi, affidamento della salma a scopi scientifici, il testamento biologico. Il tutto sempre con massimo rispetto dei principi di laicità a politicità e credenze religiose degli associati e naturalmente senza discriminazioni di sesso, religione, credo politico e nazionalità;

i) Diffondere tutelare il culto della memoria, anche attraverso la realizzazione di nuove forme di ritualità nel commiato della persona defunta e nel suo ricordo;

j) Portare sollievo, soprattutto morale e psicologico, a persone che subiscono una perdita o che assistono un familiare gravemente ammalato o infermo;

k) Gestire un sito Web per assistere e diffondere l'attività della Socrem di Pavia;

l) Potrà essere attuata inoltre ogni altra attività immobiliare, mobiliare e commerciale che sia posta in essere solo per meglio perseguire le finalità istituzionali. Gli eventuali utilizzi derivanti da tale attività dovranno essere utilizzati per gli scopi sociali;

m) Nel perseguire gli scopi di cui sopra si intende esercitare, in via prevalente, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo

5 del D.LGS 117/2017 rappresentate da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n.328 e successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 12 e successive modificazioni;
- promozione e tutela dei diritti umani civili, sociali e politici, non che dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozioni delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

## **TITOLO II**

### **Soci**

#### **Articolo 4**

La Società è costituita da coloro che alla data dell'approvazione delle modifiche del presente Statuto risultano essere già soci.

Potranno inoltre aderire tutte le persone che ne condividano le finalità e gli scopi, che ne accettino le regole fondamentali di comportamento, e che non siano moralmente indegne.

La Società si avvale della collaborazione di soci volontari nel rispetto degli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'associazione sono assicurate per infortunio e responsabilità civile.

#### **Articolo 5**

I nuovi Soci verseranno all'atto dell'iscrizione una quota di ammissione,

e successivamente una quota sociale annua. La domanda di iscrizione si intende accolta, dalla data della domanda stessa se entro tre mesi il C.D. non delibera di non accoglierla. La deliberà non sarà impugnabile. Gli importi delle quote saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6**

Tutti i Soci hanno pari diritti, e quindi interverranno alle Assemblee generali sia ordinarie sia straordinarie, esercitandovi il diritto di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Socio che non possa partecipare all'Assemblea potrà rilasciare delega scritta al altro Socio.

Nessun Socio potrà raccogliere più di cinque deleghe.

I Componenti il Consiglio Direttivo non potranno invece rappresentare alcun socio.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento di tutte le quote.

Tutti i soci hanno la possibilità, previo preavviso, di esaminare i libri sociali, specificandone le ragioni.

#### **Articolo 7**

Decade a tutti gli effetti il Socio che non paga la quota sociale annua fissata dall'art. 6 per due anni consecutivi.

La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi causa, non dà comunque diritto alla restituzione delle quote versate, né alla restituzione di qualsiasi altra somma versata a qualsiasi titolo alla Società.

L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'Assemblea che per gravi motivi.

### **TITOLO III Patrimonio Sociale**

#### **Articolo 8**

Il patrimonio della Società è costituito da:

- fondo di dotazione
- beni mobili e immobili,
- contributi degli aderenti
- donazioni e lasciti
- ogni altro tipo di entrata.

Tutti i beni sono intestati alla Società.

Essi vengono annualmente inventariati ed iscritti nel registro degli inventari che è depositato presso la sede sociale.

Le erogazioni liberali in danaro, le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione.

Il Patrimonio si alimenta:

- con gli eventuali avanzi di gestione,
- con le erogazioni liberali dei Soci e dei Terzi.

### **TITOLO IV Assemblea - Consiglio Direttivo Collegio dei Revisori**

#### **Articolo 9**

#### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto Consuntivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea ordinaria si

riunisce altresì quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto, ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza i convenuti nomineranno un Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima, in seconda o in terza convocazione.

La prima, la seconda e la terza convocazione non possono essere fissate nello stesso giorno e tra la prima, la seconda o la terza convocazione dovranno decorrere almeno 48 ore.

L'Assemblea è straordinaria quando viene convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria a mezzo avviso scritto inviato a tutti i soci, ovvero con comunicazione sulla rivista "Il Ponte", ed affisso nella sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare: nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda convocazione. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni in sede ordinaria vengono prese a maggioranza assoluta.

Ad ogni socio spetta un voto.

I voti sono palesi.

Il socio ha diritto di voto se è almeno iscritto da tre mesi nel libro dei Soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate nel libro verbali assemblee e redatto dal segretario appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente e dall'estensore.

Il libro dei verbali delle assemblee è conservato a cura del Presidente nella sede della Società.

Ogni Socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari e di chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le deliberazioni da essa adottate in conformità con lo Statuto, vincolano i soci assenti o dissenzienti.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 15 giorni prima di quello fissato per radunanza a mezzo di avviso scritto inviato a tutti i Soci, ovvero con comunicazione scritta sulla rivista "Il Ponte", ed affisso nei locali della sede della società. L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare; nonché luogo, giorno ed ora fissati per la seconda e la terza convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita essendovi presenti o rappresentati almeno tre quarti dei Soci e le deliberazioni dovranno riportare il consenso della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione è validamente costituita essendovi presente



almeno un terzo degli associati e le delibere saranno assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In terza convocazione è validamente costituita essendovi presente o rappresentati almeno il 2% dei soci iscritti e le delibere dovranno riportare la maggioranza assoluta dei presenti intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

#### **Articolo 10 CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'assemblea ordinaria elegge, tramite votazione palese, fra i propri soci, i componenti il Consiglio Direttivo che dovrà essere composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni. In caso che uno o più Consiglieri vengano a mancare, per qualsiasi causa, il Consiglio potrà nominare fra i soci un eguale numero di membri cooptandoli dall'elenco dei soci non eletti a partire dal primo non eletto ovvero provvedere alla sostituzione nella prima assemblea utile. Il mandato di questi nuovi consiglieri terminerà unitamente a quello dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

II Consiglio Direttivo è l'organo che svolge le attività esecutive della Società previste nello Statuto e/o deliberate dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito di tutti i più ampi poteri dell'amministrazione

ordinaria dell'Associazione, fatta eccezione di quegli oggetti che il presente Statuto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo in particolare predispone il bilancio, delibera sull'ammissione dei nuovi soci, convoca le assemblee ordinarie e straordinarie, amministra la Società ne conserva ed alimenta il patrimonio.

Fra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed un Tesoriere Economo. L'elezione spetta al Consiglio Direttivo nel corso della prima riunione.

Il Consiglio ha anche la facoltà di nominare al proprio interno una segreteria, composta da 3 a 5 membri e coordinata dal Segretario.

#### **Articolo 11 PRESIDENTE**

Il Presidente rappresenta la Società nei rapporti con i Terzi, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la Società stessa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza della Società è devoluta al Vice-Presidente o ad altro Consigliere espressamente delegato dal Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese ovvero ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessaria o utile. Il Consiglio Direttivo potrà essere riunito altresì quando ne sia fatta richiesta da quattro dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice- Presidente e in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Di ogni seduta consiliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato nel libro dei verbali nella sede sociale.

#### **Articolo 12 REVISORI DEI CONTI**

I Revisori dei Conti saranno nominati ogni triennio dalla Assemblea ordinaria dei soci in numero di tre effettivi e di due supplenti. I Revisori dei Conti potranno essere scelti anche fra non soci. Non potranno (invece) essere nominati coloro che risultano aver subito procedimenti di espulsione da altri Enti a causa della loro condotta.

Il Presidente dei Revisori deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti il Collegio dei Revisori sono rieleggibili e possono essere revocati dal loro incarico dall'Assemblea dei soci per gravi motivi.

Fra i membri del Collegio dei Revisori viene eletto il Presidente; reiezione spetta al Collegio e viene fatta nel corso della prima riunione.

Il Collegio dei Revisori è l'organo che svolge le attività di controllo contabile della Società; ad esso in particolare viene demandato il compito di:

- controllare il bilancio preventivo;
- controllare il bilancio consuntivo;
- verificare periodicamente le scritture contabili con cadenza almeno trimestrale;

- eseguire controlli sulle risultanze di cassa e dei depositi bancari;
- relazionare all'Assemblea dei Soci circa i bilanci.

I Revisori dei Conti intervengono di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci con parere consuntivo.

I Revisori dei Conti in caso di omissioni, o inadempienze o di decadimento di componenti del C.D., sotto il numero minimo per deliberare, devono senza indugio convocare L'Assemblea ordinaria dei soci.

La composizione o le funzioni dell'organo di controllo sono quelle determinate dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017.

Tale nomina è inoltre obbligatoria negli altri casi previsti da norme imperative.

## **TITOLO V Bilancio**

### **Articolo 13**

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative all'esercizio trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per il futuro esercizio.

I bilanci consuntivi e preventivi saranno redatti a cura del Consiglio Direttivo.

Il controllo spetta al Collegio dei Revisori ed è diretto all'accertamento della regolarità contabile ed amministrativa delle spese e delle entrate.

Il Collegio dei Revisori redige una relazione del controllo effettuato,

nella quale risulteranno gli eventuali rilievi, che verrà letta dall'Assemblea di approvazione del Bilancio e sarà allegata al bilancio medesimo.

Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale con allegata la relazione del Collegio dei Revisori nei dieci giorni prima dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato dai soci.

Il bilancio preventivo è approvato dalla Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono libri sociali dell'associazione;

- a) Il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'associazione;
- b) Il libro verbale dell'assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'assemblea;
- c) Il libro verbali del Consiglio Direttivo contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Il libro dei volontari associati contenente i nominativi contenente i nominativi delle persone che svolgono l'attività di volontariato non occasionale per l'associazione;
- e) Il libro degli inventari;
- f) Il libro giornale.

La tenuta dei libri sociali è a cura del segretario dell'associazione.

## **TITOLO VI - Disposizioni finali Scioglimento della Società**

### **Articolo 14**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli associati e la società o tra li associati stessi non saranno risolte adendo alla giustizia ordinaria, ma la vertenza sarà risolta con il contributo di un conciliatore che opererà secondo l'istituto della conciliazione in base quanto previsto dalla camera di commercio di Pavia.

Lo scioglimento della Società è deliberato dell'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.LGS 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'assemblea.

Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà ad evolverlo alla fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9 comma 1 del D.LGS117/2017.

### **Articolo 15**

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia, in particolare il D. lgs 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assemblea ha conferito al Consiglio di Amministrazione in persona del suo Presidente il mandato di apportare ulteriori eventuali modifiche allo statuto che si rendano necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

